

N. 01426/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2013, proposto da:

Loris Marchioro, rappresentato e difeso dall'avv. Dennis Zaniolo, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Cartura;

per l'esercizio del diritto di accesso ed estrazione copia,

del fascicolo completo riguardante i lavori di realizzazione P.I.P. del Comune di Cartura, la procedura di esproprio, il contenzioso con gli espropriati e le somme relative nonché la procedura ed il conteggio attuati per la richiesta di saldo al ricorrente presso il Comune di Cartura di cui alle richieste di pagamento dell'1/7/2013 e 29/7/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha acquisito un lotto di terreno a seguito di una cessione operata dal Comune di Cartura che, a sua volta, aveva concluso un procedimento espropriativo a carico di soggetti terzi.

Sulla base della Convenzione sottoscritta tra il ricorrente e l'Amministrazione comunale il ricorrente avrebbe dovuto farsi carico delle spese di urbanizzazione, dalle quali, sarebbero state scomputate le quote stabilite dal Consiglio comunale e, ciò, sulla base dei costi sostenuti dalla stessa Amministrazione.

Il ricorrente rileva che nell'atto di vendita veniva specificato che, qualora il costo definitivo per metro quadro fosse stato superiore a Lire 8.000 sarebbe stato il Comune di Cartura a farsi carico del maggior onere, mentre nel caso in cui tale fosse risultato inferiore alle 8.000 lire *“le indicate spese (di progettazione, legali e giudiziali) saranno a carico della Ditta acquirente – concessionaria fino a concorrenza delle lire 8.000 per mq”*.

In considerazione del mancato riscontro ad un atto di diffida veniva depositato il presente ricorso, diretto ad acquisire la documentazione

comprovante le somme richieste dal Comune al ricorrente e nel concreto ad *“ottenere l'accesso del fascicolo riguardante i lavori di realizzazione PIP del Comune di Cartura, la procedura di esproprio, il contenzioso con gli espropriati e le somme relative nonché la procedura ed il conteggio attuati per la richiesta di saldo al ricorrente e qualsiasi altro documento connesso presso il Comune di Cartura ...”*.

Malgrado l'avvenuta notifica, non si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale sopra citata.

All'udienza del 18 Dicembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito precisati.

1. Costituisce attuazione di un principio generale che l'accesso ai documenti amministrativi è normativamente subordinato alla titolarità di un interesse alla visione degli atti, questi ultimi, strettamente correlati alla tutela di una determinata situazione giuridica.

Detto principio ha come conseguenza che sia sempre consentito l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati.

1.1 Un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. VI, 19-01-2010, n. 189) ha, infatti, sancito che *“terreno di elezione dell'accesso è proprio l'esigenza di conoscere gli atti per verificare se vi siano vizi tali da consentire la instaurazione di un contenzioso giudiziario. Sicché, l'accesso non è negato, ma al contrario rafforzato, quando sia necessario al fine di intraprendere un contenzioso giudiziario* (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 4077/2009)”.

1.2 Applicando detti principi al caso di specie è del tutto evidente il fondamento delle richieste del ricorrente, in quanto dirette ad acquisire conoscenza dei presupposti in relazione ai quali l'Amministrazione aveva determinato la somma a carico di quest'ultimo e, ciò, in applicazione di una convenzione espressamente sottoscritta tra le parti in causa.

1.3 Si consideri, ancora, che l'art. 24 della n. 241/1990 e s.m.i. disciplina i casi in cui l'accesso è escluso, prevedendo che "*Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*" e, nel contempo, ha disciplinato specifiche fattispecie in cui detto esercizio non è consentito.

1.4 Va, inoltre, rilevato che il ricorrente con la propria istanza non ha chiesto l'accesso o la visione di documenti ben determinati, ma al contrario ha proposto il presente ricorso in quanto diretto ad ottenere l'accesso ad un molteplicità di atti, riconducibili al fascicolo riguardante i lavori di realizzazione PIP del Comune di Cartura, alla procedura di esproprio e, ancora, al contenzioso con gli espropriati.

1.5 E' del tutto evidente che l'accesso alla documentazione sopra richiesta è legittimo solo nei limiti dell'interesse del ricorrente e, quindi, con l'esclusione di tutti quegli atti (es. pareri legali propedeutici allo svolgimento del contenzioso con i soggetti terzi, dati sensibili relativi a soggetti estranei) che, in quanto tali, non siano necessari a consentire al ricorrente un'adeguata tutela dei propri interessi.

Ne consegue che in accoglimento del proposto ricorso, il Collegio ordina al Comune di Roma di Cartura di consentire il richiesto accesso nei termini delle disposizioni di legge vigenti e nei limiti sopra precisati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre iva, cpa e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)